



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE

Proposta nr. 3623/2024
Delibera nr. 40/2024 Registro Deliberazioni
Adunanza del 23/12/2024

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2025, 2026 E 2027.
APPROVAZIONE.

L'anno 2024 addì 23 del mese di dicembre in Pisa, via C. Battisti n. 14 (Sala dei Comuni), in modalità mista, si è riunito il Consiglio Provinciale appositamente convocato con nota del 18 dicembre 2024, prot. nr. 67220, ai sensi dell'art. 4 comma 4 e secondo le modalità dell'art. 21 del Regolamento del Consiglio provinciale.

All'appello risultano:

ANGORI MASSIMILIANO	Presente	
BAGNOLI MATTEO	Presente	
BIBOLOTTI CRISTINA	Presente	
BOGGI ILARIA	Presente	
BUTI ARIANNA	Presente in video conferenza	
GIGLIOLI SIMONE	Presente	
ORLANZA ALESSANDRA		Assente
PACINI GRAZIANO	Presente	
PUCCIONI MATTEO	Presente	

SBRAGIA ROBERTO	Presente
SCOGNAMIGLIO MARIA	Presente in video conferenza
VANNI LINDA	Presente
VITARELLI FRANCESCA	Presente

Assenti 1: Orlanza Alessandra.

Partecipa il Segretario Generale LA FRANCA PAOLA MARIA.

Scrutatori: Puccioni Matteo, Vitarelli Francesca

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. ANGORI MASSIMILIANO in qualità di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Provinciale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Il Presidente Massimiliano Angori illustra la delibera, come da registrazione di seduta;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Provinciali Roberto Sbragia, Giglioli Simone, Pacini Graziano, Boggi Ilaria, Bagnoli Matteo, Buti Arianna, Bibolotti Cristina, Bagnoli Matteo, Sbragia Roberto, Vitarelli Francesca, come da registrazione di seduta;

Sentita la dichiarazione di voto del Consigliere Provinciale Bagnoli Matteo, come da registrazione di seduta;

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene votata per appello nominale e in forma palese riportando il seguente esito:

voti favorevoli: 8 (otto)

voti contrari: 4 (quattro) : Bagnoli Matteo, Boggi Ilaria, Sbragia Roberto, Vitarelli Francesca.

astenuti: nessuno

La delibera è approvata

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visti:

- il D.L. 23/06/2011 n. 118 coordinato con il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 che ha modificato l'ordinamento finanziario e contabile;
- l'articolo 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale prevede:
 - al 1° comma che “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 23/06/20011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza stato città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”;
 - al 2° comma che “il documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica della durata pari a quella del mandato amministrativo e dalla Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario.”
 - al 3° comma che “il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale”.
- l'articolo 170 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale prevede:
 - al 1° comma che “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del Documento unico di programmazione ed allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo Documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.”;

Richiamato l'art. 174 del D. Lgs. 267/2000 che contiene la disciplina della predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione modificato dall'art. 9 bis del D.L. 113/2016 ed in particolare:

1. “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 Novembre di ciascun anno e secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.”

Preso inoltre atto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25.07.2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale N. 181 del 04.08.2023, che in applicazione dell'art. 16 comma 9-ter del D.L.09.08.2022 n. 115, convertito con modificazioni nella legge 21.09.2022 n. 142, per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i

termini previsti dalla legge, ha previsto che nell'allegato 4/1 del D. Lgs. N. 118/2011, sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Preso atto della nuova formulazione dell'articolo 165 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 che non prevede più la redazione del piano generale di sviluppo in quanto il Documento unico di programmazione, nuovo strumento, contiene tutti i preesistenti documenti di programmazione, compreso il piano generale di sviluppo e costituendo un "sistema" di programmazione quale elemento di novità, di flessibilità, della riforma contabile;

Richiamato l'articolo 187 del Tuel 267/2000 sulla composizione del risultato di amministrazione in base al quale la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio per le seguenti priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 143 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata prestiti;

Richiamato l'articolo 193 del Tuel 267/2000 in base al quale gli enti locali, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

Dato atto che il fabbisogno di spesa per le funzioni fondamentali non può che trovare copertura ai sensi dei principi della Corte Costituzionale (la copertura delle spese per rispondere ai canoni dell'art. 81 comma 4 deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale – Sentenze n. 100 e 141 del 2010 e n. 68 e 106 del 2011) con gli ordinari mezzi di bilancio;

Dato atto del contributo netto allo Stato della Provincia di Pisa per l'anno 2025, per l'importo complessivo di € 15.000.000,00, rappresenta il 44,00% delle entrate tributarie proprie iscritte in bilancio per € 33.920.000,00, che viene coperto con le entrate ordinarie e non viene fatto ricorso all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero, come invece è stato utilizzato a decorrere dall'anno 2015 e fino all'anno 2019.

Dato atto della proposta di legge di Bilancio 2024, che prevede un sacrificio di 250 milioni al comparto degli Enti Locali per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, che non è stato rappresentato nei documenti contabili per normativa non ancora approvata e sopravvenuta rispetto alla predisposizione del Bilancio di Previsione 2024 – 2026 e per impossibilità di determinazione del contributo a carico della Provincia di Pisa, che sarà esplicitato con provvedimenti dello stato di ripartizione, a seguito di individuazione dei criteri;

Visti:

- l'articolo 172 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale disciplina gli allegati al bilancio di previsione;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 98 del 27/07/2006 e modificato con deliberazione consiliare n. 93 del 19/09/2007;

Visti i principi contabili per gli enti locali previsti dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 118/2011:

- Principi generali o postulati – allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011;
- Principio contabile applicato n. 1 concernente la programmazione di bilancio - allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011;
- Principio contabile applicato n. 2 concernente la contabilità finanziaria - allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

Richiamata la L. n. 56 del 7 aprile 2014 concernente “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, con particolare riferimento all'art. 1 c. 55;

Richiamati l'art. 91 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, l'art. 39 comma 1 della L. 27/12/1997 n. 449 sulla programmazione triennale del fabbisogno di personale, gli artt. 33 e 35 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 19 comma 8 L. 448/2001;

Viste le seguenti disposizioni sulla riduzione delle spese di personale, che prescrivono l'obbligo di riduzione della spesa di personale:

- l'art. 1, comma 557, della Legge del 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- l'art. 17 del Decreto Legge del 30.12.2019 n. 162, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale N. 305 del 31.12.2019

Considerato che è stato adottato, per il triennio 2025 - 2027, il decreto presidenziale n. 100 del 19/11/2024 relativo alla “Ricognizione in materia di personale eccedente e soprannumerario e programmazione triennale del fabbisogno di personale 2025-2027” con il quale è stata disposta la programmazione complessiva delle assunzioni;

Dato atto che Il Piano Triennale dei fabbisogni del Personale 2025 – 2027 è coerente con quanto inserito nella Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027 e con quanto inserito nella Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026.

Richiamata la FAQ Arconet N. 51/2023 che ha chiarito il collegamento fra Documento Unico di Programmazione e Piano dei Fabbisogni del personale, inserito dalla normativa nel Piano Integrato di Attività e di Organizzazione ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge N. 80/2022.

Richiamate inoltre le modifiche normative di aggiornamento dell'allegato 4.1 al D.Lgs. N. 118/2011 che hanno previsto che la parte 2 della Sezione Operativa del Dup contenga, per ciascuno degli esercizi previsti nel triennio di riferimento, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni del personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti della facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Dato atto della modifica normativa di cui al periodo precedente, costituita dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25.07.2023, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 181 del 04.08.2023, che all'art. 1 dispone proprio la modifica in tal senso, nel paragrafo 8.2 dell'allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione.

Dato atto che non è stata predisposta la programmazione degli incarichi esterni all'Amministrazione esterni in quanto la Provincia non ha interesse all'attivazione;

Considerato che sono stati adottati, per il triennio 2025 – 2027 i seguenti atti mediante i quali

viene disposta la programmazione complessiva delle opere pubbliche e delle alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari:

- Decreto Presidenziale n. 101 del 19/11/2024 “Programma Triennale Opere Pubbliche 2025 – 2027 ed elenco annuale 2025. Adozione schemi”;
- Decreto Presidenziale n. 102 del 19/11/2024 “Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare della Provincia di Pisa per il triennio 2025-2027, in attuazione dell'art. 58 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii.”;
- Decreto Presidenziale n. 101 del 19/11/2024 “Programma Triennale degli Acquisti di beni e servizi. Adozione Programma annualità 2025 - 2027”;

Richiamata inoltre la deliberazione consiliare proposta n. 3441 del 22/11/2024 “Documento Unico di programmazione 2025 – 2027. Approvazione”.

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 107 del 27/11/2024 “Bilancio di Previsione finanziario per l'esercizio 2025 – 2027. Approvazione”;

Esaminato il Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2025 (allegato A) corredato di tutti i suoi allegati, ai sensi D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 coordinato con il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 (allegato A1 “Bilancio di Previsione Finanziario” e allegato A2 “Nota Integrativa”);

Visti, inoltre:

- il decreto presidenziale n. 108 del 19/11/2020 “Conferma tariffe COSAP ed oneri procedurali per il rilascio di autorizzazioni per transiti eccezionali - anno 2021”, che ai sensi delle norme vigenti si intende confermata anche per l'anno 2025;
- il decreto presidenziale n. 99 del 19/11/2024 “Servizi a domanda individuale per la concessione in uso dei locali in disponibilità della Provincia. Determinazione delle tariffe anno 2025;
- il decreto presidenziale n. 104 del 19/11/2024 “Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada. Determinazione e destinazione per l'anno 2025 alle finalità previste dagli articoli 142 e 208 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della strada”;
- il decreto presidenziale n. 88 del 21/10/2024 “Aliquota del tributo provinciale delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (T.E.F.A.) per l'anno 2025;
- il decreto presidenziale n. 89 del 21/10/2024 “Conferma per l'anno 2025 dell'aliquota dell'Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori”;
- il decreto presidenziale n. 87 del 21/10/2024 “Conferma per l'anno 2025 della maggiorazione del 30% sulle tariffe a titolo di Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.).

Considerato che la Legge 27/12/2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)” all'articolo 1, comma 169 prevede la proroga delle aliquote e delle tariffe: “Gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Preso atto della congruità delle partite di spesa e di quelle di entrata, in base alle previsioni fornite dai Dirigenti competenti;

Precisato che gli Enti locali possono assumere nuovo indebitamento per il finanziamento delle spese in conto capitale se gli interessi relativi ai mutui per gli investimenti previsti, aumentati di quelli in essere per i mutui già in ammortamento, non superano il 10%, per l'anno 2018, dell'ammontare dei primi tre titoli delle entrate, così come previsto dal conto consuntivo dell'esercizio 2017, ai sensi dell'art. 204 del T.U. degli Enti Locali, modificato dall'art. 1 comma 539 Legge 23 Dicembre 2014 N. 190.

Precisato inoltre che l'art. 204 del T.U.E.L., nella versione di cui al punto precedente, è stato modificato infine dal comma 1 dell'art. 8 L. 12/11/2011 n. 183 ed interpretato autenticamente dal comma 11 dell'art. 16 D. Legge 06/07/2012 n. 95 convertito dalla L. 07/08/2012 n. 135 “nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento”;

Considerato che per la riduzione progressiva della percentuale di cui sopra e per la riduzione delle spese rilevanti ai fini della determinazione del pareggio di bilancio, non viene programmato indebitamento per l'intero triennio 2025-2027;

Precisato, altresì, che sono rappresentati nei documenti contabili gli oneri conseguenti a tutti i mutui contratti negli anni precedenti, in considerazione che dall'anno 2010 non è stato più programmato attivazione di indebitamento e che non viene effettuata la previsione di contrazione di prestiti nel triennio 2025/2027;

Visto inoltre l'art. 7 comma 5 del D. L. 19.06.2015 N. 78 ed il parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia N. 85 del 15.03.2016 che disciplinano l'obbligo degli enti locali di destinare il 10% dei proventi delle alienazioni del patrimonio immobiliare all'estinzione anticipata dei propri mutui e considerato che l'ente intende proseguire la politica di riduzione dell'indebitamento, non solo non attivando ulteriore debito, ma provvedendo a programmare estinzioni straordinarie anticipate, legate alla realizzazione delle entrate provenienti dalla dismissione del patrimonio immobiliare;

Di dare atto che il comma 821 dell'art. 1 della Legge 30.12.2018 N. 145 ha superato i meccanismi del saldo di finanza pubblica, in vigore fino al 31.12.2018, disciplinati dall'art. 1 commi 465, 466 e 468 della Legge N. 232/2016;

Di dare atto che tale norma disciplina altresì la non obbligatorietà di predisposizione di alcun prospetto da allegare al bilancio di previsione disponendo altresì l'obbligatorietà del conseguimento del saldo positivo formulato secondo l'allegato 10 degli schemi obbligatori previsti dal D.Lgs. 118/2011 in fase consuntiva, prospetto già obbligatorio per il rispetto degli equilibri di bilancio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/09/2014 in materia di definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate ed alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi, modificato con Decreto Ministeriale del 29/04/2016 (pubblicato sulla G.U. N. 139 del 16/06/2016);

Ritenuto di dover procedere, entro 30 giorni dall'approvazione di bilanci e dei consuntivi da parte dei propri organi consiliari, secondo le modalità previste all'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/09/2014, alla pubblicazione sul sito istituzionale dei dati richiamati dalla legislazione richiamata;

Visti il parere favorevole di **regolarità tecnica**, espresso dal Dirigente del Servizio ed il parere di **regolarità contabile** espresso dal Ragioniere generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 23 dicembre 2024 ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2025-2026-2027. Adozione. PARERE";

APPROVA

- 1) il Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2025 (Allegato A) corredato di tutti i suoi allegati (allegato A1 "Bilancio di Previsione Finanziario" e allegato A2 "Nota Integrativa"), ai sensi D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 coordinato con il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126, riepilogato nei seguenti prospetti:

ENTRATA

	Cassa 2025	2025	2026	2027
Entrate Tributarie	34.103.162,54	33.920.000,00	34.320.000,00	34.620.000,00
Trasferimenti correnti	29.303.346,68	27.609.000,00	27.909.000,00	27.944.000,00
Entrate extratributarie	22.263.846,59	22.553.000,00	22.578.000,00	22.565.000,00
Entrate in c/capitale	125.222.099,52	63.258.000,00	14.993.000,00	10.171.000,00
Riduzioni di attività finanziarie	48.566,12	0,00	0,00	0,00
Entrate da prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di giro e servizi c/terzi	30.396.025,42	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Totale complessivo previsioni di entrata	241.337.046,87	177.340.000,00	129.800.000,00	125.300.000,00
Fondo plur.vinc.di parte corrente		0,00	0,00	0,00
Fondo plur.vinc.di parte capitale		0,00	0,00	0,00
Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa al 01/01/2025	100.000.000,00			
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE	341.337.046,87	177.340.000,00	129.800.000,00	125.300.000,00

SPESA

	Cassa 2025	2025	2026	2027
Spese correnti	88.577.419,79	79.234.000,00	78.999.000,00	79.381.000,00
Spese in conto capitale	147.032.593,96	67.846.000,00	20.581.000,00	15.759.000,00
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	260.000,00	260.000,00	220.000,00	160.000,00
Partite di giro e servizi c/terzi	30.786.886,94	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
TOTALE COMPLESSIVO PREVISIONI SPESA	266.656.900,69	177.340.000,00	129.800.000,00	125.300.000,00

- 2) di dare atto della possibilità da parte dei Responsabili di Servizio, di assunzione di atti e conseguentemente di assunzione di spesa e di obbligazioni contrattuali anche a carico degli esercizi 2026 e 2027, la cui mancanza potrebbe provocare gravi danni all'Ente, interruzione di pubblico servizio e responsabilità di ordine penale;
- 3) di prendere atto della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta del bilancio di previsione finanziario 2025 (Allegato B);

- 4) di affidare la responsabilità dei programmi indicati nel Documento Unico di Programmazione, fatte salve le verifiche di carattere giuridico amministrativo e le verifiche di attuazione gestionali da parte del Segretario Generale;
- 5) di disporre che le modalità di dichiarazione dei casi di inammissibilità e di improcedibilità delle deliberazioni non coerenti con il Documento Unico di Programmazione, siano effettuati in sede di rilascio del parere di regolarità tecnica e contabile;
- 6) di dare atto che la valorizzazione delle missioni e/o programmi non fondamentali, oggetto di trasferimento alla Regione a partire dell'anno 2016, riguardano attività di completamento degli esercizi precedenti che non è stato ancora possibile concludere, spese effettuate per conto della Regione Toscana;
- 7) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Indi

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

stante l'urgenza a deliberare in merito, con specifica votazione espressa per appello nominale e in forma palese:

voti favorevoli: 8 (otto)

voti contrari: 4 (quattro) Bagnoli Matteo, Boggi Ilaria, Sbragia Roberto, Vitarelli Francesca

astenuti: nessuno

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

ANGORI MASSIMILIANO

Il Segretario Generale

LA FRANCA PAOLA MARIA